



Commissione europea

LA MARCATURA CE

DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PASSO A PASSO

INDICE

1. Introduzione	3
1.1. Perché mi serve una marcatura CE?	5
1.2. Quand'è obbligatorio il marchio CE per un mio prodotto?	5
1.2.1. Marcatura CE Obbligatoria (percorso CEN)	5
1.2.2. Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)	6
1.2.3. Esenzioni dalla marcatura CE	6

2. Adempimenti a carico del fabbricante	7
2.1. Processo di fabbricazione	7
2.1.1. Caratteristiche essenziali	7
2.1.2. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi VVCP)	8
2.1.3. Nessuna prestazione determinata	9
2.1.4. Requisiti aggiuntivi allorché si segue il percorso EOTA	9
2.1.5. Procedure semplificate	9
2.1.6. Documentazione di contesto	10
2.1.7. Codice di identificazione unico	11
2.2. Quando dovete procedere ad una nuova valutazione?	11
2.2.1. Nuovi prodotti	11
2.2.2. Cambiamenti intervenuti nella produzione	11
2.3. Documenti da fornire ai vostri clienti	12
2.3.1. Dichiarazione di prestazione	12
2.3.2. Marcatura CE	16
2.3.3. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza	19
2.3.4. Informazioni REACH	19


3. Lista di controllo dei fabbricanti	20
--	-----------

Link e acronimi	23
------------------------	-----------

1. INTRODUZIONE

Se state leggendo questo opuscolo lo fate perché, con grande probabilità, siete interessati alla commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'UE. Nella presente guida troverete una spiegazione dei diversi passi da seguire per apporre la marcatura CE a un nuovo prodotto da costruzione. L'opuscolo indica anche cosa fare se il prodotto subisce modifiche (in relazione ai processi produttivi, alle materie prime, alle prove, ecc.): in tal caso occorre rivedere i documenti richiesti. Considerato che le regole in materia di marcatura CE sono cambiate a partire dal 1° luglio 2013 e che quindi potreste trovarvi a dover aggiornare la marcatura CE dei vostri prodotti questo opuscolo vi potrà essere utile.

Questa illustrazione del marchio CE e della dichiarazione di prestazione indica in che punto della presente guida sono spiegate le diverse sezioni ed illustra la correlazione tra il marchio e la dichiarazione.



1.1. Perché mi serve una marcatura CE?

Il valore aggiunto recato dalla marcatura CE è che tutti i paesi devono permettere la vendita di prodotti da costruzione recanti il marchio CE. Ciò significa che le autorità pubbliche non possono richiedere ulteriori marchi o certificati, per non parlare poi di prove addizionali. In tal modo voi o i distributori del vostro prodotto potete commercializzarlo in qualsiasi paese del mercato interno europeo presentando sempre la stessa documentazione. Assieme alla dichiarazione di prestazione il marchio consente ai vostri clienti e agli utilizzatori finali di verificare la prestazione del prodotto e compararlo con altri prodotti sulla base dello stesso approccio tecnico.

Quando voi, in quanto fabbricanti, apponete una marcatura CE ad un prodotto garantite che la prestazione del prodotto che vendete è identica a quella da voi dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea (cfr. 1.2).

La marcatura CE contiene certe informazioni essenziali sul prodotto e presenta rimandi ad altri documenti addizionali che contengono anch'essi informazioni importanti. Il presente opuscolo tratta di come elaborare questi documenti e fornisce anche alcuni esempi.

1.2. Quand'è obbligatorio il marchio CE per un mio prodotto?

La marcatura CE è obbligatoria per la maggior parte dei prodotti da costruzione per poterli vendere sul mercato interno europeo. Per gli altri non è *obbligatoria* ma è *possibile* rispettando certe regole:

1.2.1. Marcatura CE Obbligatoria (percorso CEN)

Quando volete accertare se per un vostro prodotto la marcatura CE è obbligatoria, la prima cosa da fare è consultare la [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea](#)¹ e cercare la versione più aggiornata della pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate. Troverete una tabella simile a questa:

ESO ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)	Riferimento alla norma sostituita	Data di entrata di vigore della norma in quanto norma armonizzata	Data di scadenza del periodo di coesistenza Nota 4
CEN	EN 295-1:2013 Sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue - Parte 1: Requisiti per tubi, elementi complementari e sistemi di giunzione	EN 295-10:2005	1.11.2013	1.11.2014

L'elenco può contenere due tipi di riferimenti: nuove norme armonizzate e norme rivedute. Per le nuove norme la voce "riferimento della norma sostituita" è vuoto. Se il vostro prodotto rientra nel campo di applicazione di una di queste norme CE la marcatura è volontaria durante il periodo di coesistenza e obbligatoria a decorrere dallo scadere di tale periodo.

Dovete quindi verificare se il vostro prodotto rientra nel campo di applicazione delle norme disponibili per accertare se è coperto da esse.

ESEMPIO: le piastrelle da pavimento sono coperte da una norma armonizzata se usate su pavimenti, ma non sono coperte se usate nei davanzali di finestre.

Potete usare lo [strumento di ricerca sul sito web del CEN](#)¹¹ per trovare il campo di applicazione delle norme.

I prodotti inclusi nelle norme (primo capitolo delle norme) devono recare il marchio CE in funzione delle date indicate nella tabella.

Allorché la voce “riferimento della norma sostituita” non è vuota, la marcatura CE dei prodotti coperti dalle norme armonizzate continua ad essere obbligatoria. Durante il periodo di coesistenza potete scegliere quale versione usare, quella sostituita o la nuova, ma una volta scaduto il periodo di coesistenza è possibile usare soltanto la versione riveduta. Questo sistema vi permette di adeguarvi – di solito nello spazio di un anno – agli eventuali cambiamenti intervenuti nella valutazione del vostro prodotto e/o nella dichiarazione di prestazione.

Le informazioni relative alla marcatura CE sono riportate nell'allegato ZA della norma.

1.2.2. Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA^{III})

Se il prodotto che intendete vendere non è coperto da nessuna norma armonizzata potete apporre volontariamente il marchio CE sul vostro prodotto. Dovete innanzitutto controllare se esso è coperto da uno degli attuali documenti per la valutazione europea¹ (EAD). Potete consultare l'elenco sul sito web della Commissione europea nello spazio denominato **NANDO**^{IV} (New Approach Notified and Designated Organisations). Vi è una pagina specifica che contiene **l'elenco dei documenti per la valutazione europea**^V.

Potete anche visionare il contenuto del documento, compreso il suo campo di applicazione, sullo **spazio dedicato alle pubblicazioni del sito web dell'EOTA**^{VI}. Se il vostro prodotto rientra nel campo di applicazione di uno di questi documenti potete chiedere a un organismo di valutazione tecnica (Technical Valutazione Body - TAB) figurante nel **registro ufficiale dei TAB**^{VII} di valutare il vostro prodotto ai fini della marcatura CE.

Se il vostro prodotto e l'uso o gli usi cui è destinato non rientrano nel campo di applicazione di nessun documento per la valutazione europea, potete chiedere a un organismo di valutazione tecnica di elaborare un documento per la valutazione europea. Tale processo richiede di norma tempi più lunghi rispetto al caso in cui un documento per la valutazione europea sia già disponibile per il vostro prodotto.

Il percorso EOTA si articola in due fasi analoghe a quelle per percorso CEN:

- **l'elaborazione di un documento per la valutazione europea**
- **la valutazione ad opera di un organismo di valutazione tecnica**

Entrambe le fasi sono spiegate nella presente guida.

1.2.3. Esenzioni dalla marcatura CE

In alcuni casi, anche se il prodotto e il suo uso previsto rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata voi, nella vostra qualità di fabbricante, non siete obbligati ad apporre il marchio CE al vostro prodotto.

Le eccezioni riguardano i casi in cui il prodotto sia **fabbricato individualmente o su misura per un uso determinato** o se il processo di fabbricazione del prodotto debba rispettare **procedimenti tradizionali di produzione per la conservazione di opere sotto tutela ufficiale** (edifici storici, opere del patrimonio, ecc.).

Se desiderate avvalervi di una di queste eccezioni vi raccomandiamo caldamente di accertare che esse valgano effettivamente per il vostro prodotto poiché, in caso contrario, potreste avere problemi con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato. Se avete domande in merito al vostro prodotto dovrete mettervi in contatto con lo **Punto contatto prodotti** nel paese in cui intendete vendere il prodotto stesso.

1 ETA – European Technical Assessment = Valutazione tecnica europea (lo stesso acronimo è stato usato per il Benestare Tecnico Europeo nella direttiva sui prodotti da costruzione).

2. ADEMPIMENTI A CARICO DEL FABBRICANTE

La marcatura CE non consiste semplicemente nell'apporre un'etichetta sul vostro prodotto: i fabbricanti devono compiere diversi passi per completare il processo di marcatura CE. Il presente capitolo riporta informazioni dettagliate su come affrontarli.

Prima di iniziare e anche durante l'intero processo avrete bisogno dei seguenti documenti:

- (per il percorso CEN) la **norma armonizzata o le norme armonizzate** che si applicano al vostro prodotto. Potete acquistarle nella versione linguistica del vostro paese rivolgendovi all'organismo di normazione del vostro Stato membro. L'**elenco degli organismi di normazione nazionali in Europa^{VIII}** è accessibile sul **sito web del CEN^X**. Alcune norme armonizzate contengono riferimenti ad altre norme (metodi di test, valori abulati, ecc.) che possono essere importanti.
- (per il percorso EOTA) il/i **documento/i per la valutazione europea** applicabili al vostro prodotto. Potete scaricarli dallo **spazio pubblicazioni del sito web dell'EOTA^X**. A volte il documento per la valutazione europea contiene riferimenti a norme che possono essere importanti.

2.1. Processo di fabbricazione

Nel contesto delle vostre procedure interne di qualità, e a volte con la collaborazione di laboratori o fornitori di servizi esterni, voi avete la responsabilità di valutare la prestazione dei prodotti e di porre in atto un controllo di produzione in fabbrica. I risultati della valutazione e del controllo di produzione in fabbrica vi consentono di accertare che la prestazione non vari nel tempo. La terminologia giuridica usata per descriverla è "**valutazione e verifica della costanza della prestazione**" (assessment and verification of constancy of performance = VVCP²) e il verificatore terzo o i verificatori terzi sono denominati **organismi notificati**.

2.1.1. Caratteristiche essenziali

La valutazione del prodotto è effettuata definendo il valore di un elenco di caratteristiche denominate **caratteristiche essenziali**. Troverete l'elenco completo nell'allegato ZA delle norme armonizzate e nei documenti per la valutazione europea (EAD). L'elenco può essere diverso per ciascun uso previsto e se il vostro prodotto è destinato a più di un uso l'elenco dovrebbe coprire le caratteristiche relative a ciascuno di essi. L'elenco comprende inoltre il sistema VVCP per ciascuna caratteristica essenziale. In funzione del sistema VVCP potreste aver bisogno di uno o più organismi notificati per effettuare i compiti ad esso correlati.

2 Nella direttiva sui prodotti da costruzione tale sistema era chiamato AoC (assessment and verification of constancy = valutazione e verifica della costanza delle prestazioni).

2.1.2. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi VVCP)

Una volta che disponete dell'elenco delle caratteristiche essenziali relative al vostro prodotto dovete controllare quali sono le procedure da seguire per dichiarare la prestazione di ciascuna caratteristica essenziale, come ad esempio i metodi di prova, valori tabulati, ecc. Siete tenuti a usare queste procedure per la prova dei campioni. Dovete anche definire il vostro controllo dettagliato di produzione in fabbrica.

Il sistema VVCP applicabile a ciascuna caratteristica essenziale richiede in certi casi che un organismo notificato esegua alcuni compiti aggiuntivi. Nella seguente tabella sono riportati i compiti che voi e gli organismi notificati dovete espletare in funzione del VVCP.

Sistema VVCP	1+	1	2+	3	4
Controllo di produzione in fabbrica (CPF)					
Ulteriore test dei campioni prelevati dal fabbricante					
Valutazione della prestazione					
Ispezione iniziale (impianto e CPF)					
Sorveglianza e valutazione continuativa del CPF					
Audit - prove sui campioni prelevati dall'organismo notificato					

 Fabbricante
  Organismo notificato

Se tutte le vostre caratteristiche rientrano nel sistema VVCP 4 non avete bisogno di contattare un organismo notificato. Se esse sono coperte dal sistema 3 il vostro prodotto deve essere testato da un organismo notificato (nella fattispecie da un laboratorio notificato) che può essere diverso per ciascuna caratteristica essenziale. Se i vostri prodotti rientrano nel sistema 1, 1+ o 2+ l'organismo notificato collaborerà con voi durante la valutazione e espletterà alcuni compiti presso il vostro impianto di produzione, ragion per cui l'opzione migliore consiste per lo più nel contattare soltanto un organismo notificato per espletare tutte le mansioni.

ESEMPIO: una importante caratteristica essenziale di alcuni prodotti strutturali è la loro resistenza alla compressione. Essa figura nell'elenco delle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato ZA della norma armonizzata. Il sistema VVCP definito per questa caratteristica essenziale di questi prodotti è il 2+. Ciò significa che i fabbricanti dei prodotti devono realizzare un test iniziale del prodotto, porre in atto un controllo di produzione in fabbrica e testare il prodotto conformemente al loro sistema di qualità. Essi sono anche tenuti ad assicurarsi i servizi di un organismo notificato per effettuare un'ispezione iniziale (compresa l'ispezione dell'impianto e del controllo di produzione in fabbrica) e per valutare periodicamente il controllo di produzione in fabbrica.

Potete trovare il **registro ufficiale degli organismi notificati**^{XI}, designati dagli Stati membri ad espletare i compiti di verificatore terzo, sul sito web NANDO. Potete fare ricorso a uno o più organismi notificati di qualsiasi paese.

2.1.3. Nessuna prestazione determinata

Gli Stati membri impongono requisiti diversi per le caratteristiche essenziali dei prodotti usati in ciascun paese. Troverete ulteriori informazioni sugli elenchi dei prodotti preparati dagli Punti di contatto Prodotti degli Stati membri in cui il vostro prodotto verrà venduto. Dovreste tener conto di queste informazioni all'atto di decidere quali caratteristiche dichiarare.

Potete anche decidere che alcune caratteristiche essenziali non riguardano il vostro prodotto, se non sono richieste dai vostri clienti.

In questi casi, se avete deciso di non dichiarare caratteristiche specifiche, indicherete “nessuna prestazione determinata” utilizzando l'acronimo “NPD”.

L'uso del “NPD” è possibile a certe condizioni:

- per i prodotti che seguono il percorso CEN dovete dichiarare la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali.
- per certe caratteristiche essenziali l'indicazione NPD potrebbe non essere ammessa. Troverete ulteriori informazioni nell'allegato ZA della norma armonizzata.

2.1.4. Requisiti aggiuntivi allorché si segue il percorso EOTA

Il primo passo da compiere quando si segue questo percorso consiste nel contattare l'organismo di valutazione tecnica che espletterà le mansioni previste conformemente al documento per la valutazione europea. L'organismo di valutazione tecnica vi rilascerà un documento denominato valutazione tecnica europea (EAD) che sarà necessario nelle fasi successive.

2.1.5. Procedure semplificate

Per alcune caratteristiche essenziali non avete bisogno di una valutazione poiché a livello europeo sono accettati un valore o una dichiarazione generici. In tal caso la Commissione europea pubblica uno strumento legale contenente tale informazione. Ma per potervi avvalere di questa opzione dovete elaborare un documento in cui spiegate che il vostro prodotto è coperto da tale strumento giuridico. Tale documento è chiamato ufficialmente “documentazione tecnica appropriata”. Se le caratteristiche essenziali rientrano nel sistema VVCP 1 o 1+ l'organismo notificato deve verificare tale documento.

ESEMPIO: il fabbricante di lamiera d'acciaio rivestite in poliestere in strato unico (senza isolamento) possono ricorrere alla **decisione della Commissione**^{XII} e dichiarare che la classe di reazione al fuoco è la A1 senza procedere a nessuna valutazione. Conformemente al testo della decisione, essa si applica soltanto se lo spessore nominale della lamiera d'acciaio rivestita è compreso tra 0,4 e 1,5 mm. Pertanto, se il prodotto soddisfa a tale condizione il fabbricante deve soltanto produrre un documento (la documentazione tecnica appropriata) comprendente il riferimento giuridico alla decisione della Commissione e risultati della misurazione dello spessore del prodotto che presentino un valore entro tali limiti.

Un'altra opzione per semplificare la procedura di valutazione consiste nella possibilità di condividere la prova del prodotto con altri fabbricanti. Per poter procedere a una valutazione **comune** dovete elaborare un'ulteriore "**documentazione tecnica appropriata**" comprendente:

- i risultati delle prove ottenuti dall'altro fabbricante;
- l'autorizzazione dell'altro fabbricante a usare tali risultati;
- la documentazione a riprova che entrambi i fabbricanti usano processi e materie prime corrispondenti.

Se il vostro prodotto è un sistema costituito di componenti che voi assemblate o fabbricate e se alcune delle caratteristiche essenziali del componente sono già state valutate dal suo fabbricante, potete usare i risultati dei test ottenuti dal vostro fornitore. Tale procedura è denominata a **cascata** e per potervi ricorrere dovrete elaborare anche in questo caso una "**documentazione tecnica appropriata**" comprendente:

- risultati delle prove ottenuti dal fornitore del sistema;
- l'autorizzazione dell'altro fabbricante a usare tali risultati;
- la documentazione a riprova che la valutazione della componente o dell'intero sistema può essere applicata. Ciò deve comprovare anche che il sistema è stato assemblato come da istruzioni.

2.1.6. Documentazione di contesto

Dopo la valutazione delle caratteristiche essenziali dovete disporre dei seguenti documenti:



- prove iniziali del prodotto comprendente l'elenco delle caratteristiche essenziali e i risultati della valutazione (prove, valori tabulati, ecc.)
- valutazione tecnica europea (soltanto per il percorso EOTA, in sostituzione di altre prove iniziali)
- procedura di controllo di produzione in fabbrica debitamente documentata
- certificato o certificati dell'organismo/i notificati, se del caso
- documentazione tecnica appropriata, se del caso
- documentazione tecnica specifica, se del caso.

Dovete conservare in archivio tutti questi documenti. Le autorità preposte alla sorveglianza del mercato potrebbero chiedervi.

2.1.7. Codice di identificazione unico

Una volta terminata la valutazione verrà attribuito un codice al vostro prodotto. Tale codice è denominato “codice di identificazione unico del prodotto-tipo” ed è correlato al tipo di prodotto che fabbricate e alla prestazione delle sue caratteristiche essenziali. Quando sviluppate un nuovo prodotto dovete attribuirgli un codice di identificazione unico e, se la prestazione di un prodotto cambia, dovete anche cambiare il codice.

ESEMPIO: Potete scegliere un codice costituito dalla denominazione commerciale del prodotto, un codice interno correlato al processo di fabbricazione e della data in cui è stata effettuata la valutazione del prodotto:

Prodotto a caso-123.ABC-2014.07.17

Questa combinazione vi consentirà di classificare agevolmente e di aggiornare i prodotti-tipo.

2.2. Quando dovete procedere ad una nuova valutazione?

2.2.1. Nuovi prodotti

Ogni volta che sviluppate un nuovo prodotto dovete ripetere tutti i compiti ed anche, se del caso, contattare un organismo notificato e un organismo di valutazione tecnica.

2.2.2. Cambiamenti intervenuti nella produzione


Se apportate cambiamenti o adeguamenti alla vostra produzione o se il vostro controllo di produzione in fabbrica rileva simili cambiamenti nel corso della produzione dovete verificare che non sia cambiata la prestazione del prodotto in relazione a tutte le caratteristiche essenziali da voi dichiarate. Se interviene un cambiamento dovete ripristinare il vostro sistema di produzione per ritornare alla prestazione dichiarata oppure ripetere nuovamente tutti i passi previsti dal VVCP (per le caratteristiche essenziali che sono mutate). Tenete presente che se la caratteristica è dichiarata applicando il sistema VVCP 1, 1+ o 3 dovete anche contattare un organismo notificato incaricandolo di espletare i compiti corrispondenti. Se seguite il percorso EOTA, i cambiamenti intervenuti nella prestazione vi obbligano a ricorrere non soltanto agli organismi notificati, ma anche all'organismo di valutazione tecnica poiché occorre un nuovo EAD.

In entrambi i casi, lo sviluppo di un nuovo prodotto e il cambiamento della prestazione dichiarata, dovete creare o aggiornare la pertinente documentazione di contesto. Devono anche essere aggiornati i documenti da fornire ai vostri clienti.

2.3. Documenti da fornire ai vostri clienti

Ora che disponete di tutte le informazioni dovete elaborare i seguenti documenti:

- dichiarazione di prestazione (DoP - Declaration of Performance) del prodotto
- marcatura CE e relative informazioni sul prodotto
- istruzioni e informazioni sulla sicurezza
- informazioni REACH (cfr. 2.3.4)



2.3.1. Dichiarazione di prestazione

Usando le informazioni raccolte, il primo documento che dovete elaborare è la dichiarazione di prestazione. È il documento più importante a convalida della marcatura CE poiché contiene informazioni complete sul fabbricante, il prodotto e la sua prestazione. Il marchio CE rappresenta soltanto un sommario delle informazioni contenute nella dichiarazione di prestazione.

All'atto di sviluppare il vostro proprio formato per la dichiarazione di prestazione relativa ai vostri prodotti dovete seguire le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: [regolamento delegato che modifica l'allegato III del regolamento sui prodotti da costruzione](#)^{XIII}.

La seguente tabella riporta i singoli punti che dovete compilare per la dichiarazione di prestazione nonché alcune spiegazioni aggiuntive che vi aiuteranno a comprendere quali informazioni dovete inserire:

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	
1.	<p>Numero di dichiarazione della prestazione</p> <p>Questo numero vi permette di classificare la dichiarazione di prestazione. Può essere lo stesso del codice di identificazione unico del prodotto-tipo (2.1.7).</p> <p>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</p> <p>Questo codice è legato alla prestazione del prodotto dichiarata. Esso deve identificare senza ambiguità la correlazione tra il prodotto e la sua prestazione.</p> <p>Potete usare qualsiasi codice vi sembri utile, compresi numeri, lettere, date, ecc. ma dovete fare attenzione a evitare di ripetere lo stesso codice per due prodotti diversi.</p>
2.	<p>Usi previsti:</p> <p>In questo punto dovete includere tutti gli usi che avete previsto per il vostro prodotto (1.2.1 e 1.2.2). Copiate il testo pertinente che figura nell'allegato ZA della norma armonizzata o nel documento per la valutazione europea.</p>
3.	<p>Fabbricante</p> <p>Dovete scrivere non soltanto il nome della vostra società, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, ma anche il vostro indirizzo di contatto in quanto fabbricante. L'indirizzo può essere quello di una località in qualsiasi posto al mondo.</p>
4.	<p>Mandatario</p> <p>Il mandatario deve figurare nel documento soltanto se voi, in quanto fabbricante, avete designato un rappresentante autorizzato (o un vostro agente). Altrimenti potete cancellare questo punto.</p>
5.	<p>Sistemi di VVCP</p> <p>Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistema VVCP) quale indicato nell'allegato ZA della norma armonizzata o nel capitolo VVCP del documento per la valutazione europea (2.1.2). Se vi sono diversi sistemi, ciascuno di essi deve essere dichiarato e può essere incluso al punto 7 (ad esempio all'interno di una tabella).</p>
6a.	<p>Norma armonizzata (6a o 6b)</p> <p>In questo punto dovete inserire il numero di riferimento della norma armonizzata unitamente alla data in cui è stata emanata conformemente alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1.2.1).</p>
	<p>Organismi notificati</p> <p>Se organismi notificati hanno espletato compiti VVCP dovete inserire qui i loro numeri di identificazione (2.1.2).</p>

6b.	documento per la valutazione europea	In questo punto dovete includere il numero di riferimento del documento per la valutazione europea corredato della data in cui è stato emanato (1.2.2)
	valutazione tecnica europea	Numero della valutazione tecnica europea rilasciata dall'organismo di valutazione tecnica.
	organismo di valutazione tecnica	Denominazione dell'organismo di valutazione tecnica che ha rilasciato la valutazione tecnica europea
	Organismi notificati	Se organismi notificati hanno espletato compiti VVCP dovete inserire qui i loro numeri di identificazione (2.1.2).
7.	Prestazione dichiarata	<p>Questo è il nocciolo del documento e consta della prestazione dichiarata del prodotto. Dovete includere l'elenco completo delle caratteristiche essenziali quali figurano nell'allegato ZA della norma armonizzata o nel documento per la valutazione europea in relazione agli usi previsti già dichiarati al punto 2. È ammessa la dichiarazione «NPD» alle condizioni di cui al punto 2.1.3.</p> <p>Il modo migliore per compilare questo punto all'atto di elaborare un DdP su supporto cartaceo consiste nell'usare una tabella contenente una riga per ciascuna caratteristica essenziale con colonne per la prestazione dichiarata. Se si applicano diversi sistemi VVCP occorre aggiungere una colonna addizionale per gli stessi.</p>
	Documentazione tecnica appropriata e/o Documentazione tecnica specifica	Se la valutazione del vostro prodotto è avvenuta in base a una procedura semplificata dovete includere il riferimento o i riferimenti alla documentazione tecnica specifica e/o appropriata che avete sviluppato in questo punto (2.1.5). I documenti devono essere archiviati dal fabbricante e in questo punto vanno solo citati i riferimenti agli stessi.
8.	Link alla copia online della dichiarazione di prestazione	Se intendete caricare copia della dichiarazione di prestazione su un sito web potete inserire qui il link per accedervi.

I riquadri vuoti possono essere cancellati. Potete anche modificare l'ordine delle informazioni che fornite e/o combinare diversi punti qualora ciò renda più facilmente comprensibile la dichiarazione di prestazione.

Se produce una gamma di prodotti-tipo per cui la prestazione di quasi tutte le caratteristiche dichiarate è la stessa, potete includere nello stesso documento le diverse variazioni dei prodotti-tipo, ad esempio in forma tabulare. In tal caso, per ciascuna variazione dovete indicare chiaramente il numero della dichiarazione di prestazione, il codice di identificazione di cui al punto 1 (se non è diverso dal numero della dichiarazione di prestazione) e la prestazione/i dichiarate di cui al punto 7. Ciò assicurerebbe che le informazioni in materia di prestazioni siano chiare e univoche per tutti i destinatari del prodotto.

Una volta che disponete della versione finale del documento dovete **archiviarne copia assieme alla documentazione di contesto**. Dovete tenere tutta questa documentazione nel vostro archivio per almeno dieci anni dopo l'ultima vendita di questo tipo di prodotto.

Se volete vendere i vostri prodotti in altri paesi dell'UE non dimenticate di tradurre la **dichiarazione di prestazione in tutte le lingue richieste dagli Stati membri in cui il prodotto verrà venduto**.

Quando inviate la dichiarazione assieme al prodotto oppure per posta o per email dovete conservare il documento finale e allegare alle consegne una copia. L'opzione migliore consiste nel caricare la dichiarazione di prestazione dei vostri prodotti in un sito web (di norma il sito web della vostra società) nella lingua richiesta dai paesi in cui i prodotti sono venduti. Se potete garantire che il documento potrà rimanere accessibile in forma immutata nell'arco dei dieci anni prescritti e se nel marchio CE inserite un link al documento non siete tenuti ad inviare il documento ai vostri clienti. L'unica eccezione a questa regola si ha allorché un cliente chiede la dichiarazione di prestazione (a voce o per iscritto), nel qual caso dovete inviargliela anche se è disponibile sul vostro sito web.

Dopo aver caricato la vostra dichiarazione di prestazione sul sito web non potete rimuoverla per i dieci anni successivi all'ultima vendita del tipo di prodotto corrispondente alla dichiarazione. Se riscontrate un errore nel documento o se la prestazione cambia, dovete caricare una nuova versione mantenendo contemporaneamente accessibile anche la vecchia (2.2.2). Queste istruzioni figurano nel: **regolamento delegato sulla "mesa a disposizione su web della DoP"**^{XIV}.

ESEMPIO: alcune semplificazioni correnti (cfr. 1) sono: cancellazione del numero della dichiarazione di prestazione perché è lo stesso del codice di identificazione unico; cancellazione del numero delle voci; cancellazione del mandatario perché non esiste in questo caso; cancellazione del punto 6b perché non si applica al prodotto, cancellazione del punto relativo alla documentazione tecnica appropriata e/o specifica poiché non è applicabile.

È anche utile presentare la prestazione dichiarata, il sistema VVCP e la norma armonizzata in colonne diverse tabella dove sono inclusi i valori dichiarati.

Citazione del sito web in cui è possibile reperire la dichiarazione di prestazione.

2.3.2. Marcatura CE

Potete ora sviluppare il marchio CE sulla base della dichiarazione di prestazione che avete appena completato. La seguente tabella descrive il contenuto delle informazioni che corredano il marchio CE ed alcune spiegazioni aggiuntive che vi aiuteranno a comprendere quali informazioni includere:

	Il simbolo CE può essere reperito sulla pagina web della Commissione europea dedicata alla marcatura CE^{XV} in diversi formati.
14	Dovete obbligatoriamente includere le ultime cifre dell'anno in cui questo specifico marchio CE è stato apposto per la prima volta. Se modificate le informazioni nella dichiarazione di prestazione legata a questo marchio CE dovete anche aggiornare tali cifre.
Nome e indirizzo	Dovete includere il nome e l'indirizzo registrato del fabbricante o un marchio d'identificazione che consenta agevolmente di risalire al nome e all'indirizzo del fabbricante.
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Il codice di identificazione unico del prodotto-tipo che non presenti nessuna ambiguità e che ponga in relazione il marchio CE con la dichiarazione di prestazione e la prestazione dichiarata (2.1.7 e 2.3.1).
Numero di riferimento della dichiarazione di prestazione	Se il codice di identificazione unico del prodotto-tipo non è lo stesso del numero di riferimento della dichiarazione di prestazione dovete includere anche questo numero. Entrambi servono a scopi affini (2.1.7).
Prestazione dichiarata	Il marchio CE deve includere la prestazione dichiarata del prodotto, il che significa che il valore dichiarato delle caratteristiche essenziali che non sono NPD deve figurare qui. Per mancanza di spazio sull'etichetta potreste dover semplificare la dichiarazione, ma state attenti a conservarne il significato (2.1.3).
Riferimento alla specifica tecnica armonizzata	Il riferimento alla norma armonizzata o al documento per la valutazione europea applicato per valutare il prodotto. Non dovete indicare la data in cui sono stati emanati poiché tale informazioni figura già nella dichiarazione di prestazione. (1.2.1 e 1.2.2).
Numero di identificazione dell'organismo notificato	È anche importante che inseriate il numero d'identificazione dell'organismo notificato se le vostre caratteristiche essenziali rientrano nei sistemi VVCP 1, 1+, 2+ o 3. (2.1.2).
Usi previsti	Devono essere incluse le informazioni pertinenti sull'uso o sugli usi previsti (reperibili nell'allegato ZA della norma armonizzata pertinente); tali informazioni deve essere le stesse che figurano nel punto corrispondente della dichiarazione di prestazione (1.2.1 e 1.2.2).
Sito web in cui è possibile reperire la dichiarazione di prestazione	Se la vostra dichiarazione di prestazione è disponibile su un sito web potete inserire qui il link che rinvia al sito web che ospita il documento (2.3.1).

Potete modificare il layout del marchio CE, l'ordine delle informazioni, omettere le caselle vuote o combinare diverse informazioni qualora ciò renda più agevole la comprensione del documento. Non siete obbligati a usare una lingua specifica sull'etichetta, ma di solito i fabbricanti tendono a usare un testo il più succinto possibile salvaguardando la comprensibilità anche se non comprendono necessariamente la lingua dell'etichetta.

Alcune decisioni importanti che dovete prendere in relazione al marchio CE riguardano la dimensione dell'etichetta, il materiale di cui è fatta e il luogo in cui deve essere apposta. È chiaro che l'etichetta deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto. Tuttavia, se ciò non fosse possibile o non consentito a causa della natura del prodotto, il marchio può essere apposto sulla confezione, se esiste, o sui documenti d'accompagnamento. Prima di scegliere una di queste opzioni dovete considerare il prezzo del marchio (costo di stampa, sostanze adesive, ecc.), se il marchio deve essere rimosso dal prodotto, se la confezione rischia di essere danneggiata o di non raggiungere il cliente finale, ecc.

ESEMPIO: i pannelli recano di solito il marchio CE stampando su ciascuno le informazioni in fila unica con inchiostro sul bordo del prodotto. Una volta che il prodotto è installato l'informazione non è visibile.



ESEMPIO: le lastre per di pavimentazione recano di solito il marchio CE che però è apposto sulla confezione a causa del prezzo esiguo di ciascuna unità e dell'aumento di prezzo che sarebbe imposto dalla stampa dell'etichetta su ciascuna unità.

ESEMPIO: i materiali aggregati venduti alla rinfusa recano di solito il marchio CE sui documenti d'accompagnamento, di norma assieme alla bolla rilasciata dal fabbricante.

ESEMPIO: le malte e i cementi venduti in sacchi recano di solito il marchio CE stampato sul sacco.

ESEMPIO: il marchio CE sotto forma di una riga da stampare sul bordo del prodotto o su parti che non saranno visibili dopo l'installazione.

Non siete autorizzati ad apporre il marchio CE fino a quando non sia stata elaborata la dichiarazione di prestazione, di solito alla fine della fase di produzione.



2.3.3. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Nella vostra qualità di fabbricante dovete anche elaborare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza necessarie per l'uso del prodotto. Tali documenti devono accompagnare il prodotto fino ai suoi destinatari.

2.3.4. Informazioni REACH

I prodotti da costruzione sono disciplinati dal **regolamento REACH^{XVI}** che copre le sostanze chimiche usate nell'UE. Pertanto siete tenuti ad adempiere a tutti i requisiti contemplati nel regolamento. Tuttavia i fabbricanti di prodotti da costruzione non sono di norma tenuti a fornire una scheda di dati di sicurezza poiché tali prodotti non sono considerati alla stregua di sostanze o miscele ai sensi del regolamento REACH (vedi articolo 31 e articolo 33 di REACH). Se il vostro prodotto è una sostanza o una miscela dovreste cercare informazioni aggiuntive (in linea di principio chiedendolo ai vostri fornitori) e redigere la documentazione (compresa la scheda di dati di sicurezza, ove necessario) prescritta dal regolamento. Tale documentazione deve essere fornita assieme alla dichiarazione di prestazione lungo l'intera filiera delle forniture.

I fabbricanti sono tenuti a presentare una scheda di dati di sicurezza se le sostanze rientrano nei criteri dell'articolo 31.1 di REACH ed inoltre i fabbricanti, gli importatori e distributori di miscele devono trasmettere al destinatario una scheda di dati di sicurezza se la miscela presenta i criteri per essere classificata quale pericolosa conformemente alla **direttiva 1999/45/CE Regolamento 2008/1272/EC^{XVII}**. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di prodotti contenenti sostanze che figurano nell'elenco di sostanze candidate di REACH ad una concentrazione superiore allo 0,1% in peso devono fornire al destinatario informazioni sufficienti per consentirgli di usare in modo sicuro il prodotto, tra le quali deve figurare almeno il nome di tale sostanza/e.

Se vi servono informazioni ulteriori sui documenti da fornire contattate il fornitore delle sostanze e/o miscele e verificate se, in quanto utilizzatori di tali prodotti, siete in regola con i requisiti del regolamento REACH e fornite inoltre la documentazione legale assieme alla dichiarazione di prestazione.

3. LISTA DI CONTROLLO DEI FABBRICANTI

1. Identificate il prodotto da costruzione e i suoi eventuali usi previsti

2. Cercate il prodotto da costruzione nell'[elenco di norme hEN pubblicato sulla GUUE](#).

CONSIGLIO ▶ verificate anche il campo di applicazione della norma armonizzata (1.2).

Se avete trovato il prodotto sulla lista dovete seguire il percorso CEN e passare al punto 3, se non l'avete trovato passate al punto 17

3. Nell'allegato ZA della norma armonizzata reperite l'elenco delle caratteristiche essenziali e il sistema VVCP per ciascuna di esse se sono diverse (1.2.1).

CONSIGLIO ▶ la stessa caratteristica essenziale può trovarsi in un sistema diverso a seconda dell'uso previsto.

4. Cercate quali sono i regolamenti nazionali negli Stati membri in cui intendete commercializzare il prodotto per accertare gli eventuali requisiti.

CONSIGLIO ▶ sottoponete allo sportello Prodotti il vostro quesito.
[Elenco dei Punti contatto Prodotti](#).

CONSIGLIO ▶ elaborate un vostro elenco di caratteristiche da dichiarare.

5. Espletate i compiti previsti dal sistema VVCP, compreso il ricorso a organismi notificati ove necessario (2.1.2).

CONSIGLIO ▶ reperite gli organismi notificati disponibili [sull'elenco degli organismi notificati che figura sul sito web NANDO](#).

6. Raccogliete tutta la documentazione di contesto in un file (2.1.5 e 2.1.6):

- Prove iniziali del prodotto compreso l'elenco delle caratteristiche essenziali e i risultati della valutazione (test, valori tabulati, ecc.)
- Procedura documentata di controllo di produzione in fabbrica.
- Certificato o certificati rilasciati dagli organismi notificati, se del caso.
- Documentazione tecnica appropriata, se del caso.

CONSIGLIO ▶ conservate queste informazioni in modo sicuro senza pregiudicarne l'accessibilità.

- 7. Redigete la dichiarazione di prestazione tenendo conto dei documenti di contesto (2.3.1).

CONSIGLIO ➔ seguite le istruzioni che figurano nel [regolamento delegato che modifica l'allegato III](#).

- 8. Traducete la dichiarazione di prestazione nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui verrà venduto il prodotto.

CONSIGLIO ➔ rifatevi alle diverse [versioni linguistiche del regolamento delegato](#).

- 9. Caricate la dichiarazione di prestazione e le sue traduzioni sul vostro sito web (facoltativo).

- 10. Create e apponete il marchio CE (2.3.2).

- 11. Redigete le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in relazione al prodotto (2.3.3).

- 12. Controllate se le sostanze contenute nel prodotto rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH e fate quanto necessario per soddisfarne i requisiti (2.3.4).

CONSIGLIO ➔ cercate ulteriori informazioni sul [sito web della CE dedicato a REACH](#).

- 13. Conservate la documentazione di contesto e copia della dichiarazione di prestazione per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultima vendita di questo tipo di prodotto.

- 14. Immettete il prodotto sul mercato unitamente alla documentazione richiesta.

- 15. Espletate i compiti legati alla valutazione e alla verifica della costanza (VVCP) della prestazione dichiarata (controllo di produzione in fabbrica e prove).

- 16. Se la prestazione, le materie prime o i processi di fabbricazione cambiano o se la norma armonizzata è sottoposta a revisione sostanziale (2.2.2) tornate al punto 5.

CONSIGLIO ➔ in generale, controllate regolarmente l'[elenco delle norme armonizzate pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea](#) per verificare se le norme sono state aggiornate.

- 17. Controllate se il prodotto da costruzione figura sull'[elenco dei documenti per la valutazione europea \(1.2.2\)](#).

Se non ve lo trovate ciò significa che non è possibile creare direttamente un marchio CE, ma che si può chiedere l'elaborazione di un documento per la valutazione europea.

- 18. Chiedete un documento per la valutazione tecnica europea a un organismo di valutazione tecnica (1.2.2).

CONSIGLIO ➔ trovate gli organismi di valutazione tecnica disponibili sul rispettivo [elenco caricato sul sito web NANDO](#).

- 19. Dopo il rilascio di una valutazione tecnica europea espletate il resto delle mansioni ricorrendo anche, se del caso, a uno o più organismi notificati (2.1.2).

CONSIGLIO ➔ cercate quali sono gli organismi notificati disponibili sul rispettivo [elenco caricato sul sito web NANDO](#).

- 20.** Raccogliete tutti i documenti di contesto in un file (2.1.5 e 2.1.6):
 - Prove iniziali del prodotto compreso l'elenco delle caratteristiche essenziali e i risultati della valutazione (test, valori tabulati, ecc.)
 - Procedura di controllo di produzione in fabbrica documentata.
 - Certificato o certificati rilasciati dagli organismi notificati, se del caso.
 - Valutazione tecnica europea (soltanto per il percorso EOTA).
 - Documentazione tecnica appropriata, se del caso.

consiglio Raccogliete tutti i documenti di contesto in un file accessibile.

- 21.** Redigete la dichiarazione di prestazione tenendo conto dei documenti di contesto (2.3.1).
CONSIGLIO ▶ usate il modello che figura nel **regolamento delegato che modifica l'allegato III**.
- 22.** Traducete la dichiarazione di prestazione nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui verrà venduto il prodotto.
CONSIGLIO ▶ rifatevi alle diverse **versioni linguistiche del regolamento delegato**.
- 23.** Caricate la dichiarazione di prestazione e le sue traduzioni sul vostro sito web (facoltativo).
- 24.** Create e apponete il marchio CE (2.3.2).
- 25.** Redigete le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in relazione al prodotto (2.3.3).
- 26.** Controllate se le sostanze contenute nel prodotto rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH e fate quanto necessario per soddisfarne i requisiti (2.3.4).
CONSIGLIO ▶ cercate ulteriori informazioni sul **sito web della CE consacrato a REACH**.
- 27.** Archivate i documenti di contesto e copia della dichiarazione di prestazione per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultima vendita di questo tipo di prodotto.
- 28.** Immettete il prodotto sul mercato unitamente alla documentazione richiesta.
- 29.** Espletate i compiti legati alla valutazione e alla verifica della costanza (VVCP) della prestazione dichiarata (controllo di produzione in fabbrica e prove).
- 30.** Se la prestazione, le materie prime o i processi di fabbricazione cambiano o se la norma armonizzata è sottoposta a revisione sostanziale (2.2.2) tornate al punto 18.
CONSIGLIO ▶ le valutazioni tecniche europee non hanno un periodo di validità.

LINK E ACRONIMI

CPR – Regolamento sui prodotti da costruzione

Punti Contatto Prodotti da costruzione

- I Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)
- II Strumento di ricerca CEN
- III EOTA –Organizzazione europea per il benessere tecnico
- IV NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations information system
- V Elenco dei documenti per la valutazione europea - EAD
- VI Pubblicazioni sul sito web di EOTA
- VII Elenco degli organismi di valutazione tecnica -TAB
- VIII Elenco degli organismi nazionali di normazione dell'Associazione europea di libero scambio
- IX CEN –Comitato europeo di normazione
- X Pubblicazioni sul sito web di EOTA
- XI Elenco degli organismi notificati

LINK E ACRONIMI

- XII Esempio di decisione della Commissione relativa alle lamiere d'acciaio

- XIII Regolamento delegato allegato III del RPC

- XIV REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione

- XV Logo CE

- XVI Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

- XVII Direttiva 1999/45/CE su classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi